



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

UFFICIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE E DI MEDICINA LEGALE

Alle Direzioni Regionali e Interregionali VV.F.

Alle Direzioni Centrali

Ai Comandi VV.F.

e, p.c.

All' Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei VV.F.

Oggetto: Quesito assenze per malattia post COVID 19.

Sono pervenuti a questo Ufficio numerosi quesiti inerenti le assenze dal servizio, la loro durata, le cause che le hanno determinate e cosa fare quando il periodo di assenza superi i 90 giorni. Al fine di chiarire la tematica si ritiene utile rappresentare quanto segue.

Fino alla fine dello stato di emergenza, attualmente fissato al 31 marzo 2022, per chi abbia contratto il COVID 19, il periodo trascorso in malattia, o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporta, così come riportato all'art. 87, comma 1, del Decreto Legge n. 18/2020.

Pertanto, il periodo di assenza dal lavoro dovuto ad infezione da SARS CoV 2, sia che questa sia decorsa in maniera sintomatica o meno, deve essere considerato nei termini descritti dal DL sopra citato.

La conclusione della malattia da SARS CoV 2, o della positività ai test diagnostici per la stessa, sarà confermata mediante esito negativo di tampone molecolare o test antigenico rapido.

Da quel momento, ogni altro periodo di malattia successivo alla negativizzazione dei test diagnostici per COVID 19, va considerato come assenza per malattia ordinaria, al termine della quale sarà cura del Medico incaricato del Comando valutare l'idoneità del dipendente per la sua riammissione in servizio, anche, laddove lo ritenga necessario, prescrivendo accertamenti sanitari specifici, come riportato nella nota del Capo del Corpo n. 4821 del 10 marzo 2021.

Qualora il periodo di assenza per malattia, sia che questa sia stata determinata da infezione da SARS CoV2, o sia insorta successivamente alla malattia COVID 19, superi i 90 giorni, il dipendente dovrà essere inviato presso la competente CMO ai fini del giudizio di idoneità al servizio d'istituto.

IL DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO

Dott. Roberto APPIANA

Firmato digitalmente ai sensi di legge